

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA

RESIDENZIALE PUBBLICA

MATERA

REGOLAMENTO per l'affidamento dei lavori fino all'importo €. 1.000.000,00 (art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 56/2017).

Approvato con Delibera dell'A.U. n. _____ del _____



ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'affidamento di lavori fino all'importo di €. 1.000.000,00, al fine di assicurare procedure e modalità operative uniformi, trasparenti e certe, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché dei principi di rotazione, non discriminazione e parità di trattamento degli operatori economici.

ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Regolamento attua – con riguardo all'oggetto sopra indicato – le disposizioni dell'art. 36 del D. Lgs 18.4.2016 n. 50 così come modificato dal D.Lgs. n.56/2017 Correttivo del Codice, dalle “*Linee Guida Attuative del nuovo Codice degli Appalti*” nonché del D.P.R. 207/2010 per le parti rimaste in vigore.

ART. 3 – CALCOLO DEL VALORE DELL’AFFIDAMENTO

Il calcolo del valore stimato dell'appalto, ai fini della individuazione della disciplina applicabile a ciascun affidamento, è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA (art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016). I prezzi sono determinati sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente o sulla base di analisi dei prezzi relative ad articoli non presenti nel prezzario regionale vigente, dedotte da prezzari ufficiali.

E' vietato il frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di escludere l'applicazione della disciplina del Codice sulle procedure ordinarie, o comunque della disciplina del Codice o del presente Regolamento per affidamenti di importo maggiore.

ART. 4 –COMPETENZE

L'affidamento dei lavori oggetto del presente Regolamento avviene sulla base di determinazione assunta dal Dirigente del Servizio Tecnico; in ragione dei principi di trasparenza e pubblicità l'affidamento deve essere pubblicato sul profili del committente, sezione Amministrazione trasparente/provvedimenti.

Per lavori di importo inferiore ad €. 40.000,00, lo svolgimento, il coordinamento ed il controllo della procedura di affidamento competono al Responsabile Unico del Procedimento.

Per lavori di importo superiore a €. 40.000,00 fermo restando le competenze del R.U.P., la procedura di affidamento compete al Responsabile di P.O. Appalti in qualità di Responsabile del Procedimento di gara ai sensi della L. 241/90.

ART. 5 – INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

L'affidamento e l'esecuzione dei lavori secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 del D. Lgs. n.50/2016 avviene mediante selezione dall'Albo degli Operatori economici tenuto dall'ATER di Matera nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione.

La stazione appaltante tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, consentendone la partecipazione alle procedure negoziate ed anche affidando direttamente i lavori.



Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli invitati, con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratta, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nella stessa categoria di opere. Il principio di rotazione si applica solo nei casi in cui vi sia una limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione. Pertanto è esclusa la sua applicazione nel caso di procedure ordinarie aperte al mercato.

Non può procedersi ad affidamento diretto di un secondo lavoro alla stessa impresa, se non sono trascorsi almeno 2 anni dalla data del precedente affidamento.

Non può procedersi all'invito a procedure negoziate nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario per almeno 2 anni dalla data dell'ultimo invito, fatto salvo il caso in cui tutte le imprese con i requisiti richiesti, iscritti nell'Albo degli operatori economici dell'Azienda, siano state già invitate.

Il principio di rotazione degli inviti si applica con riferimento agli affidamenti rientranti nella stessa fascia di importo (pari o superiore ad €. 40.000,00 ed inferiore ad €. 150.000,00 oppure pari o superiore ad €. 150.000,00 ed inferiore ad €. 1.000.000,00)

L'affidamento dei lavori di **importo inferiore ad €. 40.000,00** può avvenire tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016.

Il responsabile Unico del Procedimento provvede all'individuazione dell'operatore economico tratto dall'Albo degli Operatori economici tenuto dall'Azienda, in osservanza del suddetto principio di rotazione, tenendo conto della specificità dell'intervento da realizzare, della ubicazione dei siti di cantiere e di ogni altra valutazione in ordine anche alla eventuale urgenza di esecuzione.

Il Dirigente dell'Ufficio Tecnico procede all'adozione della determina a contrarre dell'affidamento che contenga in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, l'operatore economico, il possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionale, ove richiesti, secondo quanto previsto dall'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017.

L'affidamento dei lavori di **importo pari o superiore ad €. 40.000,00 e inferiore ad €. 150.000,00** può avvenire mediante procedure negoziate previa consultazione ove esistenti di almeno n. 10 operatori economici individuati dal R.U.P. tramite l'Albo degli operatori economici dell'Azienda nel rispetto del criterio di rotazione degli invitati definito nel presente Regolamento. La procedura negoziata è di competenza del responsabile di P.O. Appalti che ne cura l'espletamento. L'invito alle imprese individuate contiene gli elementi che consentono all'impresa di formulare una offerta informata ed in particolare: l'oggetto della prestazione, la conferma dei requisiti generali, di idoneità professionale, economici e finanziari richiesti, il termine di presentazione dell'offerta e il periodo di validità della stessa, il termine per l'esecuzione dei lavori, il criterio di aggiudicazione prescelto, le eventuali garanzie e penali, le modalità di pagamento, il nominativo del R.U.P., il capitolato tecnico.

Il Dirigente dell'ufficio tecnico con determina a contrarre approva gli atti utili all'avvio della procedura.

L'affidamento dei lavori di **importo pari o superiore ad €. 150.000,00 ed inferiore ad €. 1.000.000,00** può avvenire mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati tramite l'Albo degli operatori economici dell'Ater.

Valgono le stesse indicazioni di cui alla procedura per lavori di importo pari o superiore ad €. 40.000,00 ed inferiore ad €. 150.000,00.



I requisiti di capacità economica /finanziaria e tecnico/professionali sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento.

Per affidamenti di importo elevato, superiore ad €. 500.000,00, la stazione appaltante motiva il mancato ricorso a procedure ordinarie.

Non è consentito l'affidamento diretto o l'invito a procedura negoziata ad operatori economici che abbiano instaurato un contenzioso con l'Azienda e nei cui confronti sia in corso un procedimento di cancellazione dall'Albo, anche se gravato da ricorso o da altre forme di tutela da parte dell'impresa.

ART. 6 – ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Ai fini degli affidamenti diretti e delle procedure negoziate di cui al precedente articolo, è stato istituito l'Albo degli Operatori economici.

Nel rispetto delle norme di trasparenza e dei principi della libera concorrenza, tale Albo è aperto e viene aggiornato costantemente.

L'iscrizione degli operatori economici interessati è consentita senza limitazioni temporali.

L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità delle previsioni normative in materia.

L'operatore economico è tenuto ad informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto ad eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

ART. 7 - STIPULA CONTRATTI E VERIFICA REQUISITI

In generale ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, la stipula del contratto avviene, a pena nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata ovvero mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Per i lavori di **importo inferiore ad €. 40.000,00** il contratto è stipulato mediante scrittura privata sottoscritta dal R.U.P. e dall'appaltatore e repertoriato agli atti dell'Azienda.

La stazione appaltante procede alla stipula del contratto sulla base di una apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi del DPR 445/2000, dalle quali risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e speciale ove previsto.

In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del DURC, nonché alla sussistenza di eventuali condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni.

Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedono, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo in riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, oltre all'applicazione di una penale nella misura del 10%



del valore del contratto. In tale eventualità l'operatore economico non sarà affidatario diretto di nessun altro lavoro dell'Azienda.

Sulle autodichiarazioni rese dall'affidatario, la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 71 comma 1 del DPR 445/2000 ad effettuare idonei controlli a campione, in ragione di n. 1 controllo ogni 6 mesi sul totale delle dichiarazioni sostitutive rese dagli affidatari diretti nel periodo suddetto.

Il soggetto da sottoporre a controllo è individuato mediante sorteggio effettuato con estrazione di appositi bigliettini riportanti i nominativi degli operatori economici affidatari diretti con i quali sono stati stipulati i relativi contratti.

Per i lavori di **importo superiore ad €. 40.000,00 ed inferiori ad €. 150.000,00**, il contratto è stipulato mediante scrittura privata, sottoscritta dal R.U.P. e dall'appaltatore e repertoriata agli atti dell'Azienda.

La stazione appaltante, prima della stipula del contratto procede alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.

Relativamente alle dichiarazioni rese dagli operatori economici in sede di procedura negoziata, la stazione appaltante procederà a controlli puntuali sui requisiti di moralità, idoneità economica e finanziaria e tecnico organizzativa nei confronti dell'aggiudicatario e del secondo classificato.

Verranno effettuati controlli a campione sui partecipanti alle procedure negoziate nella misura del 15% del totale delle dichiarazioni sostitutive, con arrotondamento all'unità superiore, presentate dai soggetti ammessi complessivamente alla procedura negoziata svolte nell'anno solare.

Il campione di soggetti da sottoporre a controllo è individuato mediante sorteggio effettuato con estrazione di appositi bigliettini riportanti i nominativi degli operatori economici ammessi alla procedura in questione.

Tale verifica a campione sarà effettuata nel primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il concorrente aggiudicatario ed il secondo classificato sono compresi nella suddetta percentuale di verifica a campione.

La misura percentuale del campione può essere variata, tramite apposita determina del Dirigente dell'Ufficio Tecnico in funzione del volume di gestione del procedimento.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese dall'operatore economico la stazione appaltante procederà alla cancellazione dello stesso dall'Albo degli operatori economici dell'Azienda.

Per lavori di **importo superiore ad €. 150.000,00 ed inferiore ad €. 1.000.000,00** il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficio Rogante della stazione appaltante in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016.

La stazione appaltante, prima della stipula del contratto procede alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività.

Relativamente alle dichiarazioni rese dagli operatori economici in sede di procedure negoziate si procederà per i controlli a campione così come stabilito per i casi di lavori di importo superiore ad €. 41.000,00 ed inferiori ad €. 150.000,00.



Relativamente alle dichiarazioni rese dagli operatori economici in sede di procedura di gara aperte, la stazione appaltante procederà al controllo a campione sui partecipanti nella misura del 2% del totale delle dichiarazioni sostitutive, con arrotondamento alla unità superiore presentate dai soggetti ammessi complessivamente alle gare aperte svolte nell'anno solare.

La modalità e le tempistiche dei controlli è analoga a quella prevista per le procedure negoziate di lavori di importo superiore ad €. 40.000,00 ed inferiore ad €. 150.000,00.

ART. 8 – LAVORI DI SOMMA URGENZA

In circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, il RUP o tecnico dell'amministrazione che per primo si reca sul luogo dispongono, contemporaneamente alla redazione del verbale in cui sono indicati i motivi dell'urgenza, l'immediata esecuzione dei lavori. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016, può essere affidata in forma diretta nei limiti di €. 200.000,00 ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile unico del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente, servendosi degli elenchi di operatori economici dell'Azienda.

ART. 9 – GARANZIE

Gli operatori economici sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria e di quella definitiva nelle procedure di importo inferiore ad €. 40.000,00.

E' facoltà del RUP prevedere l'obbligo della cauzione definitiva per l'affidamento anche per importi inferiori ad €. 40.000,00 nel caso di particolari interventi.

ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito di approvazione da parte dell'Amministrazione e abroga e sostituisce le precedenti disposizioni regolamentari in materia dell'Azienda.

